

Guida all'ISEE

2017/2018

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 - D.M. del 7 novembre 2014 - D.D. del 29 dicembre 2015, n. 363 – L. del 26 maggio 2016, n. 89 - D.I. dell'1 giugno 2016 n. 146 - D.I. del 13 aprile 2017, n.138).

Che cos'è

L'ISEE, Indicatore Situazione Economica Equivalente è uno strumento che consente di valutare la situazione economica del nucleo familiare, tenendo conto dei redditi complessivi, il patrimonio immobiliare, il patrimonio mobiliare e la composizione del nucleo familiare. Attraverso il rilascio dell'ISEE, e quindi della fascia di reddito a cui appartiene il nucleo, il richiedente può accedere, previa domanda, a determinate prestazioni, agevolazioni o incentivi.

Il CAF gratuitamente compila per conto del cittadino tutti i dati richiesti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). I dati vengono desunti dai documenti necessari per l'ISEE portati dal richiedente, tra cui ricordiamo ad esempio la certificazione unica e la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti che servono a verificare i redditi percepiti dal nucleo familiare, la giacenza media conto corrente, il contratto di affitto ed il relativo canone pagato, l'abitazione principale ecc.

Una volta completata la compilazione della DSU, questa viene trasmessa all'INPS che entro 10 giorni lavorativi, la convalida e rilascia - consegna al CAF.

E' importante sapere che L'ISEE è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Si ricorda che tutti gli studenti che intendono inserire il valore ISEE nella domanda di iscrizione, devono farlo entro il 28 dicembre 2017; e dopo tale data, previo pagamento di una mora di 80 euro, non oltre il 10 marzo 2018.

Chi deve richiedere il calcolo dell'ISEE

Lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia.

Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'Attestazione ISEE.

Lo studente titolare di protezione internazionale o apolide deve, in ogni caso, presentare un'Attestazione ISEE.

Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico del coniuge residente in Italia; se titolare di reddito, dovrà indicare il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Il calcolo dell'ISEE deve essere richiesto anche in tutti i casi in cui vi siano redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni e/o redditi, non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, relativi agli immobili all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19 comma 15 D.L. 214/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.P.R. 917/1986.

Come si richiede il calcolo dell'ISEE

Lo studente può rivolgersi a INPS o al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie).**

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS o CAF, oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato **il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS** (es. INPS-ISEE-2017-XXXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2017-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2017-XXXXXXXXXX- 00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Quali dati servono per il calcolo dell'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e in parte sono autodichiarate.

Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

1. reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2015), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
2. spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo, inserite nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2017 indicare le spese dichiarate nel 2016 e quindi sostenute nel 2015).

Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

1. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2017 indicare i trattamenti percepiti nel 2015).

Sono da autodichiarare:

1. i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
2. i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
3. i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31/12/2016 e valore della giacenza media annua del 2016;
4. i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31/12/2016;
5. i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP;
6. i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2015);
7. gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2015);
8. gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif.art. 3 - art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- A. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- B. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- C. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- D. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- E. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.